



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' MISTA O TELEMATICA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2022)

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono in forma mista, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, ovvero mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Sindaco (o, se nominato, del Presidente del Consiglio comunale).

Art. 2
PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3
REQUISITI TECNICI

- 1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia, ove necessario, della segretezza delle sedute del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo a eventuali questioni incidentali.

Art. 4 CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) convoca le sedute del Consiglio mediante notifica del messo comunale o all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.

2. Nel caso di convocazione in modalità mista o telematica l'avviso di convocazione, oltre a contenere l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta, della tipologia di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza; in prima o in seconda convocazione), riporta anche l'indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute del Consiglio comunale in modalità mista si intendono, di regola, svolte presso la sala consiliare del Municipio nella quale devono essere presenti almeno il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) e il Segretario comunale. In caso di impossibilità del Segretario e/o del Sindaco (o, se nominato, del Presidente del Consiglio comunale) e dei loro rispettivi sostituti, a essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le sedute del Consiglio comunale convocate in forma mista possono avere la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri comunali sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando

a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 6

SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO

1. Alle sedute del Consiglio comunale convocate in videoconferenza da remoto tutti i Consiglieri comunali e il Sindaco, il Segretario comunale e altri eventuali partecipanti possono partecipare solo mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. Tale modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale può avvenire soltanto in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Sindaco (o, se nominato, del Presidente del Consiglio comunale).

Art. 7

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni da remoto è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 8

ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 9
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco (o, se nominato, dal Presidente del Consiglio comunale) secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato da 5 a 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio comunale in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno è depositato, in formato cartaceo presso la Segreteria comunale oppure viene inviato in formato elettronico, previa richiesta scritta dell'interessato, a ciascun Consigliere comunale.
7. In caso di presentazione di mozioni urgenti e interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 10
REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) invita i Consiglieri a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco (o, se nominato, il Presidente del Consiglio comunale) può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri iscritti intervengono, previa ammissione del Sindaco (o, se nominato, del Presidente del Consiglio), attivando la propria videocamera e il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 11

VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco (o, se nominato il Presidente del Consiglio comunale) pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole o contrario oppure l'astensione dal voto;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Sindaco (o, se nominato il Presidente del Consiglio comunale), nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 12

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscono la segretezza del votante.

Art. 13

VERBALI

1. Il verbale delle adunanze del Consiglio comunale dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza da remoto o in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Tale verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco (o, se nominato, dal Presidente del Consiglio comunale) e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria comunale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 14

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio comunale.